

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 18 giugno 2008 in Roma

Tra


- Banca Fideuram S.p.A.
- le OO.SS. Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca, Sinfub, UGL Credito

Premesso che:

- l'Azienda intende avvalersi anche delle forme dell'apprendistato professionalizzante e del contratto di inserimento in occasione delle assunzioni a cui darà corso in coerenza con le necessità operative;
- gli aspetti della disciplina del contratto di apprendistato e del contratto di inserimento verranno definite secondo quanto previsto dagli specifici disposti normativi in materia nonchè dal CCNL e dalle previsioni del CIA in quanto applicabili e compatibili con tali tipologie contrattuali;
- si rende peraltro necessario per il personale che verrà assunto con tali forme contrattuali disciplinare l'accesso alle coperture previdenziali ed assistenziali;
- lo Statuto del Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi, ove attualmente aderisce il personale "neo assunto" a tempo indeterminato di Banca Fideuram ai fini della previdenza complementare, prevede la possibilità di iscrizione dei contratti di apprendistato ma non dei contratti di inserimento.

Tutto ciò premesso le Parti stipulano e convengono quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo;
- 2) Relativamente alla previdenza complementare, il personale che sarà assunto con la forma contrattuale dell'apprendistato, verrà iscritto al Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi alle stesse condizioni/regole contributive applicate al personale "neo assunto" a tempo indeterminato presso la Società, sia per la quota a carico dell'azienda che per la quota a carico del dipendente.
- 3) In materia di assistenza sanitaria e copertura infortuni il personale che verrà assunto con contratto di apprendistato verrà iscritto al Fondo Pensione per il Personale Impiegatizio delle Società ex Gruppo IMI alle medesime condizioni di contribuzione previste per il personale "neo assunto" a tempo indeterminato presso Banca Fideuram.
A tal fine le Parti, relativamente alle modalità di adesione al predetto Fondo, condividono la seguente modifica regolamentare ("in caso di dipendenti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante l'iscrizione sarà effettuata al termine del periodo di prova, con effetto dalla data di assunzione") impegnandosi a farla approvare alla prima occasione utile da parte dei competenti Organi del Fondo.





4) Relativamente ai contratti di inserimento, tenuto conto dei vincoli normativi di cui in premessa e delle particolarità della tipologia contrattuale in parola saranno avviate le necessarie verifiche tecnico/normative, da concludere entro il 31/12/2008, finalizzate a:

- rendere fattibile l'applicazione della previdenza complementare nei confronti di tale personale.

Una volta risolti tali vincoli, al predetto personale saranno applicate ai fini della previdenza complementare le stesse condizioni/regole contributive previste per il personale "neo assunto" a tempo indeterminato presso la Società, sia per la quota a carico dell'azienda che per la quota a carico del dipendente, con decorrenza dalla data di assunzione con contratto di inserimento;

- realizzare nei confronti di tale personale una copertura infortuni professionali ed extra-professionali, nonché una copertura spese mediche (sino alla data di realizzazione di tali coperture, il personale che verrà assunto con contratto di inserimento sarà destinatario della stessa copertura per infortuni professionali riservata ai contratti a tempo determinato).

A cluster of handwritten signatures in black ink, including a large 'A' and several other stylized names.A vertical column of handwritten signatures in black ink, including a large 'L', 'Luci', 'W. B. P. resp', and several other names.